

MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO E FONDAZIONE CAPAC – POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "QUARTOVIVA" SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO DI VIA AMORETTI 30

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del.....quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

Comune di Milano (C.F. 01199250158) con sede legale a Milano, in Piazza della Scala 2, nella persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Sala, quale Legale Rappresentante del Comune di Milano;

e

Fondazione CAPAC (CF 00947150157), – Politecnico del Commercio e del Turismo – (di seguito anche "Fondazione CAPAC"), con sede a Milano, in V.le Murillo 17, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Simonpaolo Germano Buongiardino;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n° XI/4066 del 22 dicembre 2020 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2022, approvato con DGR n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2578 del 29 novembre 2022;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XII/42 del 20.06.2023;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Milano è proprietario del complesso immobiliare di via Amoretti 30, dato in concessione alla Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio) – Politecnico del Commercio e del Turismo dall'anno 2010;
- Fondazione CAPAC, riconosciuta con DPR n. 1133 del 9 maggio 1961, è accreditata per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi decreti attuativi, e non ha compiti di rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro;
- il progetto "QuartoViva" è mirato alla valorizzazione del plesso scolastico di proprietà del Comune, all'interno del quale Fondazione CAPAC, soggetto attuatore, opera da circa 12 anni in regime di accreditamento regionale per la formazione professionale, il potenziamento dell'offerta formativa e del lavoro nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dell'Artigianato;
- il Comune di Milano, soggetto promotore dell'ALS, ha presentato con nota pec n. A1.2022.1003031 del 12.12.2022 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS) per la realizzazione del progetto "QuartoViva", finalizzato ad una complessiva riorganizzazione interna per le iniziative formative, attraverso la riqualificazione dell'edificio, l'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi in ambienti scolastici e l'efficientamento energetico dell'edificio;
- la proposta di ALS, dando piena attuazione alla L.R. 19/2007 in termini di lotta alla dispersione scolastica, occupabilità delle persone e competitività del sistema economico, concorre agli obiettivi di Regione Lombardia in materia di istruzione e formazione professionale ed è stata approvata:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n° 7580 del 15/12/2022;
 - Comune di Milano: Deliberazione di Giunta Comunale n° 1887 del 20/12/2022;
- l'Accordo ed i relativi allegati sono stati firmati digitalmente da ciascuna delle parti in data 17/01/23 da parte del Comune di Milano, in data 20/01/23 da parte di Regione Lombardia ed in data 23/01/23 da parte di Fondazione CAPAC;
- l'Accordo Locale Semplificato è stato pubblicato sul BURL n. 52 del 28.12.2022 – Serie Avvisi e Concorsi;

CONSIDERATO CHE:

- l'obiettivo dell'ALS è quello di riqualificare lo stabile di via Amoretti 30 prevedendo l'adeguamento ed il miglioramento della qualità ambientale degli spazi comuni e dell'area di ingresso, oltre all'adeguamento antincendio ed efficientamento dell'edificio, nonché il miglioramento della fruibilità complessiva;
- con l'Accordo sottoscritto dalle Parti si è dato avvio agli interventi denominati "lotto 1" descritti in precedenza e relativi alla riqualificazione e messa a norma del Centro di formazione, con una spesa stimata di € 997.400,00 e che la copertura finanziaria di questi interventi è garantita dal Comune di Milano, per € 600.000,00, e da Fondazione CAPAC, per € 397.400,00;
- l'Accordo sottoscritto prevedeva la possibilità di realizzare eventuali ulteriori lotti di intervento da valutare da parte dei soggetti firmatari dell'Accordo nell'ambito dei lavori

del Collegio di Vigilanza e successivamente all'avvio della XII Legislatura regionale;

PRESO ATTO CHE:

- con comunicazione prot. n. 0562751 del 3 novembre 2023, il soggetto attuatore, Fondazione CAPAC, ha trasmesso al Comune di Milano un progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione di ulteriori interventi, denominati "lotto 2", ad integrazione e completamento del "lotto 1" ricompresi nell'Accordo già sottoscritto, e riguardanti in particolare la ristrutturazione dei laboratori didattici e della palestra, e che tale progetto è stato dato parere favorevole condizionato dagli uffici preposti del Comune;
- il progetto proposto, ha evidenziato modifiche sostanziali dell'ALS ai sensi dell'art. 7 – comma 13 – della L.R. n.19/19, in particolare all'Allegato B – Piano Economico – finanziario e relative fonti finanziarie, con un incremento del costo di realizzazione, inizialmente stimato in € 997.400,00, di € 183.100,00 per un ammontare complessivo di € 1.180.500,00;
- il Sindaco del Comune di Milano, soggetto responsabile dell'ALS, con nota pec n., resa ai sensi dell'art. 33 Regolamento Regione Lombardia 22 dicembre 2020 n. 6 e dell'art. 7 della L.R. n.19/19, ha convocato il Collegio di Vigilanza dell'ALS per valutare le modifiche sostanziali dell'ALS sottoscritto;
- il Collegio di Vigilanza si è riunito in data.....2023 come da verbale, allegato E, e ha valutato all'unanimità la modifica dell'Accordo proposta dal Comune di Milano, sulla base delle integrazioni prodotte da Fondazione CAPAC;
- l'ipotesi di modifica dell'Accordo e di relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n° del;
 - Comune di Milano: Deliberazione di Giunta Comunale n° del;
 - Fondazione CAPAC: Deliberazione di Giunta n° del;

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE MODIFICA DELL'ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO SOTTOSCRITTO IN DATA

17/01/23 dal Comune di Milano (con apposizione di marca temporale)

20/01/23 da Regione Lombardia

23/01/23 da CAPAC

Art. 1

Premesse e allegati della modifica dell'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica dell'Accordo i seguenti documenti relativi al complesso degli interventi (lotto 1 e lotto 2):
 - Allegato A - Relazione Tecnica
 - Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C -Cronoprogramma di attuazione
 - Allegati D - Elaborati grafici:
 - TAV 01 - Inquadramento territoriale

- TAV 02 - Planimetria generale (scala 1:100)
- TAV 03 - Piante (scala 1:100)
- TAV 04 - Prospetti e Sezioni (scala 1:100)
- TAV 05 - Viste di progetto
- Allegato E - verbale Collegio di Vigilanza del.....2023;

Art. 2

Obiettivi e finalità della modifica dell'Accordo

Con la presente modifica dell'Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo sottoscritto il 17/01/23 dal Comune di Milano, il 20/01/23 da Regione Lombardia e il 23/01/23 da Fondazione CAPAC individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, per la realizzazione delle opere di riqualificazione del plesso scolastico di via Amoretti 30, a Milano.

Il presente atto di modifica integra l'accordo già sottoscritto definendo le modalità attuative relative alla progettazione, realizzazione e rendicontazione dei citati lotti 1 e 2.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

Oggetto dell'intervento è la realizzazione delle opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dello stabile di via Amoretti 30, di proprietà del Comune di Milano, identificato catastalmente al foglio 11, mappale 50, di complessivi 4996 metri quadri lordi, al fine di realizzare ambienti per la formazione ed i laboratori di attività pratica adeguati alle attuali esigenze, con la ricollocazione degli spazi per un miglior utilizzo delle aree disponibili.

Gli interventi del lotto 1 prevedono in particolare l'adeguamento degli spazi e dei laboratori per la didattica, al fine di migliorare le condizioni di fruibilità, la qualità ambientale dell'area di ingresso e degli spazi comuni, nonché prevedere interventi per l'adeguamento antincendio dell'edificio.

Gli interventi "lotto 2" prevedono in particolare la valorizzazione dei laboratori didattici, quali quelli della cucina, della meccanica, area pet-care e palestra.

La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale, ed il lotto è inserito nell'ambito del vigente PGT come "Ambiti di Rinnovamento Urbano" caratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico;

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

L'importo complessivo, individuato nell'allegato B del presente atto, è pari a € 1.180.500,00, ed è riferito ai costi per la realizzazione degli interventi relativi al lotto 1 ed al lotto 2, la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

Risorse individuate dall'ALS sottoscritto in data 17/01/23 da parte del Comune di Milano, in data 20/01/23 da parte di Regione Lombardia ed in data 23/01/23 da parte di Fondazione CAPAC:

- Comune di Milano € 600.000,00
- Fondazione CAPAC € 397.400,00

Ulteriori risorse previste successivamente:

- Regione Lombardia € 183.100,00

Art.5

Impegni delle parti

Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

1. Regione Lombardia, in qualità di soggetto in adesione, si impegna a:

- ✓ concorrere alle spese di realizzazione degli interventi, relativamente al lotto 2, di cui all'art. 3 della presente modifica dell'Accordo, con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Milano pari a € 183.100,00 pari all' 15,5% del quadro economico finanziario complessivo (lotto 1 e lotto 2) di cui all'Allegato B del presente Accordo;
- ✓ trasferire il contributo di cui sopra al Comune di Milano secondo le seguenti modalità di erogazione, ed in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C della presente modifica dell'Accordo:
 - € 91.550,00 pari al 50% del contributo regionale complessivo, alla sottoscrizione del presente atto;
 - € 82.395,00 pari al 45% del contributo regionale complessivo al ricevimento dell'attestazione del raggiungimento del 60% del valore delle opere del lotto 2;
 - € 9.155,00 pari al 5% del contributo regionale complessivo, al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;

Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dalla Fondazione siano inferiori alla cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà riproporzionato di conseguenza.

Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del beneficiario per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 4.

2. Il Comune di Milano, in qualità di soggetto promotore, si impegna a:

concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo e come previsto dall'accordo sottoscritto in data 17 gennaio 2023 con l'erogazione di un contributo, a destinazione vincolata, a favore di fondazione Capac pari a € 600.000,00 nella percentuale del 53,5% del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo, di cui:

- 180.000,00 € pari al 30% del contributo comunale, erogati nell'annualità 2023 alla sottoscrizione dell'accordo firmata in data 17 gennaio 2023;
- 240.000,00 €, pari al 40% del contributo comunale, al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 60% del costo totale delle opere e delle attività relative all'intervento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
- 180.000,00 € pari al 30% del contributo comunale, a seguito dell'attestazione della conclusione delle attività svolte, della fine lavori e dell'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;

- ✓ erogare il contributo regionale di cui alla precedente art. 4) alla Fondazione CAPAC per la realizzazione degli interventi, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente Accordo e secondo le modalità di erogazione previste da Regione di cui all'art. 5, comma 1, previa verifica della documentazione richiamata al precedente art. 5, comma 1). Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute da CAPAC siano inferiori alla cifra preventivata, l'importo del finanziamento erogato sarà riproporzionato di conseguenza;
- ✓ informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- ✓ convocare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- ✓ informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- ✓ trasmettere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;

3. Fondazione Capac, quale soggetto attuatore, si impegna a:

- ✓ destinare i finanziamenti comunali e regionali, di cui all'art. 4, per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 3 della presente modifica dell'Accordo tenendo contabilità separata per le diverse fonti di finanziamento;
- ✓ trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi al fine del monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- ✓ inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- ✓ informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- ✓ informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- ✓ trasmettere il collaudo/Certificato Regolare Esecuzione al Comune di Milano che lo approverà, inviandone copia a Regione Lombardia per la parte di competenza;
- ✓ redigere e trasmettere al Comune di Milano la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;

- ✓ assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dai contributi pubblici;
- ✓ conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso degli immobili e la pubblica fruizione degli stessi per l'intera durata della concessione degli spazi del complesso immobiliare e comunque per almeno dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;
- ✓ inviare la documentazione giustificativa a semplice richiesta degli enti firmatari ed a garantire l'accesso alla documentazione cartacea anche senza preavviso;

Le parti si impegnano a compiere gli atti di propria competenza per l'attuazione della presente modifica dell'Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito della presente modifica dell'ALS attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.

Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo, potrà eseguire un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 6 Istituzione Collegio di Vigilanza

Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Milano costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:

- Sindaco del Comune di Milano dell'Amministrazione proponente o suo Delegato;
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Legale Rappresentante di Fondazione Capac, senza diritto di voto.

Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n° 6 del 22 dicembre 2020.

Art. 7 Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nell'Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
In particolare, il Comune di Milano è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nel presente ALS.
2. Il responsabile del presente Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione, trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - il verbale di consegna lavori, la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione, preliminarmente all'erogazione della quota del contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;
 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere, la

- dichiarazione di funzionalità delle opere;
- la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione Lombardia, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo potrà eseguire un sopralluogo per verificare la conclusione dei lavori.
- la relazione finale di conclusione della presente modifica dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo ha durata fino al 31/12/2026 data coerente con il cronoprogramma (Allegato C), salvo motivate proroghe.

Art. 9

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative alla presente modifica dell'Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della presente modifica dell'Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.